

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2637

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOFFARDI INES, CASTELLUCCI, FELICI, BIANCHI FORTUNATO, MONTI, CATTANEI, BECCARIA, BOTTA, MIROGLIO**

*Presentata il 2 luglio 1970*

### Destinazione di alloggi agli anziani

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il Governo ha in questi giorni annunciato alcuni provvedimenti in materia di alloggi: il blocco dei fitti e gli interventi per lo sviluppo dell'edilizia economica e popolare sono quelli che più interessano il mondo del lavoro, ma con più profonda incisività quello degli anziani in quiescenza o prossimi alla quiescenza. Manca in Italia una delineata politica della vecchiaia; sebbene la vecchiaia costituisca una fascia demografica assai consistente ed in continuo incremento: la legislazione al riguardo è frammentaria e particolarmente trascurato il problema nei riguardi della sistemazione ambientale degli anziani.

Tale sistemazione può avvenire o in casa personale, o in pensionato di comunità. Si deve subito osservare che questa seconda soluzione può valere soltanto per una stretta percentuale di anziani perché non è assolutamente pensabile di risolvere il problema mediante lo sviluppo dell'edilizia « comunitaria », che può essere soltanto « integrativo » rispetto alla soluzione « in casa personale ».

La quale soluzione si presenta sotto due possibilità: o « in famiglia », o « in alloggio personale ».

L'ideale sarebbe « la vita in famiglia » ma esso ormai contrasta con l'indirizzo preso dalla comunità familiare moderna cosicché il

problema dell'anziano è diventato problema della società e deve essere da questa studiato e risolto (anche se è sperabile che il lavoro esterno della donna sposata renda quanto meno optionabile affidare ai vecchi genitori la tutela della giovane famiglia).

Frattanto, dobbiamo considerare la « soluzione abitativa » come quella che più si avvicina alla soluzione del problema dell'anziano.

Orbene, nello sviluppo dell'edilizia popolare non si può prescindere dal considerare anche la posizione dell'anziano rispetto alla sfera dei beneficiari del provvedimento. La programmazione fa degli « Istituti per le case popolari » « gli strumenti della politica edilizia locale »: manca però una specifica normativa di indirizzo che valga a qualificare « aprioristicamente » la destinazione di certo tipo di alloggi a persone anziane. E così pure per la Gescal.

Sia chiaro che non si intende con questi rilievi chiedere la costruzione di edifici destinati esclusivamente ad abitazione di anziani: sarebbe il più grave errore sociale, già infastamente sperimentato da alcuni Paesi del nord Europa. L'anziano non deve essere sradicato dal contesto sociale, sia per se stesso, sia per la stessa società che cresce attorno al suo tramonto. C'è in contrapposto l'esem-

pio della Francia che impone agli enti per gli alloggi di riservare il 5 per cento agli anziani. Ed è a questo precedente che si ispira la proposta che vi sottoponiamo, stabilendo che negli edifici per case economiche e popolari costruiti dagli enti istituzionalmente creati per tale scopo (Istituto case popolari, Gescal, Incis) il 5 per cento degli alloggi sia riservato agli anziani con più di 60 anni di età e con la priorità ai più bisognosi.

Dopo la legge sul riordinamento delle pensioni previdenziali, la istituzione della pensione sociale per gli anziani sprovvisti di mezzi, consideriamo questa legge, unitamente ad altri provvedimenti già all'esame del Parlamento, come un passo di fondamentale importanza nella realizzazione di un programma di politica sociale per la vecchiaia organicamente concepito e strutturato.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

In tutte le costruzioni edilizie effettuate con contributo dello Stato il cinque per cento degli alloggi è riservato a coniugi o fratelli e sorelle anziani di età superiore al 60° anno.

### ART. 2.

Nelle progettazioni delle costruzioni di cui all'articolo precedente gli alloggi per gli anziani vanno previsti al pianterreno, all'ammazzato o al primo piano di ogni fabbricato, con non più di tre vani utili per alloggio.

### ART. 3.

Gli Enti gestori degli alloggi di cui all'articolo 1 provvedono alla raccolta e classificazione delle domande avanzate da coppie anziane aventi titolo per l'assegnazione. Nella classificazione va tenuto conto della situazione economica e della anzianità di lavoro del richiedente.

### ART. 4.

Al decesso dell'assegnatario e salvo il caso di coniuge o congiunto anziano superstite l'alloggio rientra nella disponibilità dell'Ente gestore per essere consegnato ad altro concorrente anziano.

Qualora entro 60 giorni dalla messa in disponibilità degli alloggi l'Ente interessato accerti la mancanza di richieste da parte di persone aventi titolo per l'assegnazione in conformità alla presente legge, gli alloggi rientrano nella piena disponibilità dell'ente stesso.